



# COMUNE DI SORESINA

Provincia di Cremona

Settore Urbanistica, Territorio ed Edilizia Privata

Prot. n. 14757

Soresina, li 08.08.2020

## ORDINANZA

CONTINGIBILE E URGENTE N. 29 DEL 08/08/2020 A TUTELA  
DELLA SICUREZZA E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA.

Oggetto: Ordinanza **CONTINGIBILE E URGENTE** di **taglio alberi, in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria** ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

## IL SINDACO

**VISTA** la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Territoriale Produzione di Milano - Via E. Breda n° 28 - 20126 Milano, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 13298 del 15.07.2020 avente ad oggetto "*Richiesta di emanazione Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per taglio rami e alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria*" nella quale si richiede al Sindaco, l'adozione di ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all'osservanza scrupolosa degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753 dell'11 luglio 1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

**VISTO** l'art. 52 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 che testualmente recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. ...Omissis...";

**VISTO** l'art. n. 55 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. ...Omissis...";

Piazza Marconi 7 26015 SORESINA

CF/P.IVA 003100197

Tel 0374349411 Fax 0374340448

email [protocollo@comune.soresina.cr.it](mailto:protocollo@comune.soresina.cr.it)

PEC [comune.soresina@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.soresina@pec.regione.lombardia.it)

**CONSIDERATI** i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

**RITENUTO** opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria site sul territorio comunale relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

**VISTI:**

Artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e s.m.i.;

La Legge n. 689/1981 (Legge di depenalizzazione) e s.m.i.;

Il D.M. 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana) e s.m.i.;

## **ORDINA**

a tutti i proprietari dei terreni siti sul territorio comunale e limitrofi alla sede ferroviaria, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, e per i motivi espressi in premessa, di provvedere **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune a:**

- **verificare ed eliminare i fattori di pericolo alla circolazione dei treni conseguenti all'interferenza con l'infrastruttura;**
- **provvedere al taglio di rami e alberi che possono in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e provocare l'interruzione del pubblico servizio ferroviario;**

## **AVVERTE**

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.) del D.P.R. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia da parte di chiunque ne abbia interesse, da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga:

1. Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Soresina (CR) e nella homepage del sito istituzionale del Comune;
2. Trasmessa alla Prefettura di Cremona;
3. Inviata copia all'Ufficio di Polizia Municipale per la vigilanza dell'esecuzione degli ordini impartiti.
4. trasmessa in copia a RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione di Milano – Via E. Breda n° 28 – 20126 Milano.

**Il Sindaco**  
*Diego Vairani*  
